



Regione Lombardia

IL CONSIGLIO

Il Presidente

Protocollo CRL.2025.0009127 del 17/06/2025

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **I**

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **V**

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **VI**

e, p.c. Ai Signori Presidenti
delle altre Commissioni consiliari

Ai Signori Componenti
l'Ufficio di Presidenza

Ai Signori Consiglieri regionali

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

Ai Signori Assessori regionali

Ai Signori Sottosegretari regionali

LORO INDIRIZZI

Oggetto: PDL n. 123 DI INIZIATIVA CONSILIARE

“Disposizioni per la disciplina, la localizzazione e lo sviluppo sostenibile dei Data Center in Lombardia”

(di iniziativa dei Consiglieri regionali: Piloni, Rozza, Orsenigo, Carra, Fragomeli, Del Bono, Bussolati, Astuti, Majorino, Cominelli, Borghetti, Vallacchi, Ponti, Casati, Negri)

Trasmetto, per l'istruttoria di competenza, il progetto di legge in oggetto.

Invito le Commissioni consiliari **V** e **VI** a esprimere il parere di propria competenza e a trasmetterlo direttamente alla Commissione referente, inviandolo per conoscenza a questa Presidenza.

Con i migliori saluti

FEDERICO ROMANI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art.24, del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del d.lgs 39/1993 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e conservato presso l'Ente.

PROGETTO DI LEGGE N. 123

di iniziativa dei Consiglieri: Piloni, Rozza, Orsenigo, Carra, Fragomeli, Del Bono, Bussolati, Astuti, Majorino, Cominelli, Borghetti, Vallacchi, Ponti, Casati, Negri

—————
“Disposizioni per la disciplina, la localizzazione e lo sviluppo sostenibile dei Data Center in Lombardia”
—————

PRESENTATO IL 12/06/2025

ASSEGNATO IN DATA 17/06/2025

ALLE COMMISSIONI:

REFERENTE **I**

CONSULTIVE **V - VI**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Nel contesto attuale di transizione digitale, sostenibilità energetica e autonomia strategica, i Data Center si configurano come infrastrutture abilitanti essenziali sia per il settore pubblico che per quello privato. Il crescente fabbisogno di capacità computazionale, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, l'adozione estensiva del cloud computing e il processo di digitalizzazione dei servizi pubblici, accelerato anche dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, rendono urgente e prioritario definire un quadro normativo regionale chiaro, lungimirante e coerente con i principi europei e nazionali. La Lombardia, cuore produttivo e digitale del Paese, deve dotarsi di strumenti legislativi adeguati per guidare questo sviluppo, assicurando la compatibilità con il territorio, la trasparenza delle procedure e la tutela ambientale.

I Data Center, intesi come poli infrastrutturali per l'elaborazione, la trasmissione e la conservazione sicura di dati, non solo rispondono a esigenze industriali avanzate ma sono ormai indispensabili anche per l'erogazione dei servizi pubblici digitali, la sicurezza informatica delle amministrazioni e la sovranità tecnologica. La loro rilevanza è tale che persino l'Unione Europea, nella strategia europea per il decennio digitale, li identifica tra le infrastrutture critiche. Allo stesso modo, le imprese che innovano, competono e internazionalizzano necessitano sempre più di un'infrastruttura affidabile e sostenibile, che consenta loro di operare nel solco dell'economia dei dati e della trasformazione digitale.

A fronte di queste trasformazioni, il Governo nazionale ha adottato delle Linee guida condivise in sede di Conferenza Unificata, fondate su principi di sostenibilità ambientale, localizzazione strategica, semplificazione amministrativa e promozione dell'efficienza energetica. Regione Lombardia, con la DGR n. XII/2629 del 24 giugno 2024, ha recepito tali principi, integrandoli nel proprio quadro normativo e pianificatorio. La presente proposta di legge si pone in linea diretta con questa cornice: ne assume i principi fondamentali, li declina all'interno delle competenze legislative e amministrative regionali, e propone uno strumento giuridico che consenta al contempo certezza agli investitori e controllo pubblico sugli impatti territoriali e ambientali.

L'analisi delle proposte di legge attualmente depositate in Parlamento, sia quelle della maggioranza che quelle dell'opposizione, conferma la tendenza, ormai condivisa, a considerare i Data Center come opere di interesse strategico nazionale. La proposta regionale si pone in coerenza con tali percorsi legislativi, pur non invadendo le competenze esclusive dello Stato. Al contrario, ne rafforza l'attuazione nella dimensione regionale, laddove si tratta di individuare criteri di localizzazione, valutare impatti ambientali, promuovere l'efficienza energetica e autorizzare gli interventi. In questo senso, la proposta si inserisce pienamente nel solco dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che attribuisce alle Regioni competenze concorrenti in materia di governo del territorio, tutela dell'ambiente e valorizzazione energetica.

Il PDL è così sinteticamente composto nei suoi dieci articoli:

l'articolo 1 individua con chiarezza la finalità della legge e il suo inserimento nell'architettura normativa vigente;

l'articolo 2 fornisce una definizione di Data Center, in linea con le linee guida ministeriali e regionali;

l'articolo 3 disciplina i criteri di localizzazione, incentivando l'uso di aree dismesse e urbanizzate e scoraggiando il consumo di suolo;

l'articolo 4 impone standard avanzati di efficienza e sostenibilità, demandando alla Giunta la definizione dei parametri PUE e delle modalità di controllo;

l'articolo 5 introduce l'autorizzazione unica regionale, in coerenza con la semplificazione prevista a livello nazionale, e prevede conferenza dei servizi con enti locali e autorità ambientali;

l'articolo 6 istituisce un Registro pubblico dei Data Center, elemento di trasparenza;

l'articolo 7 prevede un Osservatorio tecnico multidisciplinare, a garanzia di un monitoraggio continuo e indipendente;

gli articoli 8, 9 e 10 stabiliscono le disposizioni transitorie, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.

ARTICOLATO

Articolo 1

Finalità e ambito di intervento normativo

1. La presente legge detta disposizioni in materia di localizzazione, autorizzazione, esercizio e monitoraggio dei Data Center nel territorio della Regione Lombardia. L'intervento legislativo si colloca nell'ambito delle competenze attribuite alla Regione dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in particolare in materia di governo del territorio, tutela della salute, valorizzazione dei beni ambientali e culturali, produzione, trasporto e distribuzione dell'energia.
2. La legge si pone in attuazione coerente dei principi stabiliti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "norme in materia ambientale", dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, relativo alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, e dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, c.d. CAD. Essa si coordina altresì con le Linee guida approvate dalla Conferenza Unificata e adottate dalla Regione Lombardia con deliberazione della Giunta regionale n. XII/2629 del 24 giugno 2024, le quali definiscono criteri uniformi per la localizzazione e lo sviluppo sostenibile dei Data Center. La presente legge e si inserisce nel solco della pianificazione strategica delineata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dal Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) e dal Piano Territoriale Regionale (PTR).

Articolo 2

Definizione e ambiti di applicazione

1. Ai fini della presente legge, per Data Center o Centro di Elaborazione Dati (CED) si intende una struttura fisica destinata all'installazione e al funzionamento di sistemi informatici complessi, ivi inclusi server, dispositivi di archiviazione, infrastrutture di rete e sistemi di raffreddamento, utilizzati per la gestione, l'elaborazione, la conservazione e la trasmissione di dati digitali. I Data Center rivestono un ruolo strategico nell'ambito della transizione digitale, della sicurezza informatica e dell'erogazione di servizi pubblici e privati basati su tecnologie digitali avanzate.
2. La presente legge si applica alla realizzazione di nuovi Data Center, agli ampliamenti significativi di strutture esistenti, agli interventi di riconversione funzionale e alle attività di dismissione che comportino impatti rilevanti sul territorio, sull'ambiente o sulla rete infrastrutturale. Sono ricomprese tutte le tipologie di Data Center: hyperscale, colocation, edge, high performance computing (HPC), e centri ad alta intensità computazionale, inclusi quelli destinati ad attività crittografiche. Sono inoltre comprese le infrastrutture promosse da soggetti pubblici o privati, salvo quanto disciplinato a livello statale per le infrastrutture strategiche nazionali.

Articolo 3

Principi generali in materia di localizzazione

1. La localizzazione dei Data Center avviene in coerenza con i principi di sostenibilità ambientale, rigenerazione territoriale e valorizzazione del patrimonio urbanizzato esistente. La Giunta Regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce indirizzi e criteri per la definizione della localizzazione dei Data Center, sulla base dei seguenti principi:
 - A) la scelta localizzativa dei Data Center deve prediligere le aree dismesse o aree da rigenerare, al fine di ridurre il consumo di suolo e promuovere il recupero di siti produttivi o in stato di degrado;
 - B) gli interventi di recupero e riqualificazione delle aree destinate ai Data Center devono prevedere azioni di bonifica ambientale, ripristino delle condizioni di sicurezza, efficientamento energetico e ricorso alle fonti a energia rinnovabile, oltre che all'uso di infrastrutture digitali e tecnologiche avanzate, per garantire una piena integrazione con le reti di telecomunicazione e gli altri servizi territoriali;
 - C) ogni progetto di installazione deve prevedere misure di mitigazione per il paesaggio, il verde urbano e la mobilità sostenibile, attraverso la perequazione territoriale e le compensazioni ambientali;
2. Ai fini della coerenza legislativa con gli strumenti normativi nazionali ed europei, si tiene conto dei seguenti criteri: vicinanza a dorsali digitali e reti elettriche primarie, disponibilità di risorse idriche, assenza di vincoli paesaggistici e ambientali, accessibilità logistica, compatibilità con i Piani Urbanistici Generali (PUG), il PTR e il PRSS. L'insediamento in aree agricole o non urbanizzate è subordinato a valutazione comparativa di alternative localizzative e alla dimostrazione dell'interesse pubblico prevalente.

Articolo 4

Requisiti di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica

1. I Data Center devono essere progettati e gestiti secondo standard elevati di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica, in coerenza con le direttive europee in materia di decarbonizzazione e uso efficiente delle risorse. I titolari dei progetti devono garantire l'approvvigionamento da fonti rinnovabili, l'adozione di tecnologie di recupero del calore, l'integrazione con reti di teleriscaldamento, e il monitoraggio dei parametri energetici e ambientali attraverso indicatori di prestazione.
2. La Giunta regionale definisce con propri atti le soglie di efficienza energetica (PUE massimo), nonché le modalità di monitoraggio periodico dei consumi e dell'impatto ambientale complessivo, in coerenza con la normativa nazionale e con le disposizioni ministeriali.
3. In coerenza con gli obiettivi di ottimizzazione energetica e riduzione dell'impatto ambientale, i progetti di realizzazione, ampliamento o riconversione di Data Center devono valutare di includere l'installazione di sistemi di accumulo elettrochimico dell'energia (Battery Energy Storage Systems, c.d. BESS). Tali sistemi, qualora compatibili con le caratteristiche dell'insediamento, sono considerati elementi qualificanti ai fini dell'efficienza energetica, della continuità operativa e della gestione flessibile dei carichi elettrici. La Giunta regionale, nell'ambito delle direttive attuative di cui all'articolo 9, comma 2, può definire criteri per la valorizzazione dei BESS nei procedimenti autorizzativi e nei sistemi incentivanti regionali, anche in raccordo con le disposizioni statali in materia di reti e accumuli.

Articolo 5

Autorizzazione unica e valutazione ambientale

1. La realizzazione e l'esercizio dei Data Center sono subordinati al rilascio di un'autorizzazione unica regionale, che sostituisce ogni altro titolo abilitativo, salvo quanto previsto dalla normativa statale in materia di beni culturali, sicurezza e tutela ambientale. L'autorizzazione unica è rilasciata a seguito di conferenza dei servizi, promossa dalla Regione, con la partecipazione obbligatoria degli enti locali interessati, di ARPA Lombardia, ATS, enti gestori delle reti infrastrutturali, e altri soggetti pubblici coinvolti.
2. Il procedimento garantisce la trasparenza, la pubblicità degli atti e la partecipazione dei cittadini, nel rispetto delle disposizioni del capo IV della legge 241/1990 e della normativa regionale vigente. Nei casi soggetti a VIA, l'esito della valutazione ha valore vincolante ai fini dell'autorizzazione.

Articolo 6

Trasparenza, partecipazione e accessibilità delle informazioni

1. La Regione e i Comuni interessati assicurano la pubblicazione integrale dei progetti di Data Center e dei relativi procedimenti autorizzativi sui rispettivi siti istituzionali, con adeguato anticipo rispetto alla convocazione della conferenza dei servizi. I cittadini e le formazioni sociali possono presentare memorie, osservazioni e proposte, che devono essere valutate nell'ambito dell'istruttoria tecnica.
2. La Regione promuove forme di consultazione con il partenariato economico e sociale, al fine di garantire un confronto continuo e trasparente sulle politiche infrastrutturali e ambientali relative ai Data Center.

Articolo 7

Registro regionale dei Data Center

1. Presso la Direzione generale competente è istituito il Registro regionale dei Data Center. Il Registro raccoglie dati anagrafici e tecnici su ciascuna infrastruttura, compresa la localizzazione, la superficie, la capacità computazionale, le fonti di alimentazione, i sistemi di raffreddamento, le prestazioni energetiche e le misure di compensazione ambientale adottate.
2. Il Registro è accessibile pubblicamente e aggiornato con cadenza annuale.

Articolo 8

Osservatorio regionale sui Data Center

1. La Regione istituisce un Osservatorio permanente con funzioni di monitoraggio, valutazione e indirizzo in materia di Data Center, composto da rappresentanti della Regione, degli enti locali, delle agenzie ambientali, delle università e dei centri di ricerca, nonché da esperti designati dalle parti sociali.
2. L'Osservatorio analizza l'evoluzione tecnologica del settore, valuta l'efficacia delle politiche regionali e l'impatto cumulativo degli insediamenti, elabora proposte di aggiornamento normativo e pubblica annualmente una relazione sullo stato del settore.

Articolo 9

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, salvo quelli per i quali siano già intervenuti provvedimenti autorizzativi definitivi.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore, la Giunta regionale adotta i regolamenti e le direttive attuative, con particolare riferimento ai criteri di localizzazione, agli standard tecnici e alle modalità di monitoraggio ambientale.

Articolo 10

Clausola di invarianza finanziaria

Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, fatta salva la possibilità di destinare risorse già previste nei documenti di programmazione.

Articolo 11

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.